


CODICE DI CONDOTTA

PER LA PROTEZIONE DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI

**Estratto dalla Linee guida per la tutela dei minori e delle
persone vulnerabili delle opere della Congregazione delle Ancelle
dell'Amore Misericordioso**



Roma, 12 luglio 2021

Premessa

Il presente documento costituisce il Codice di Condotta per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili, vale a dire la sezione delle Linee Guida che contiene regole di comportamento che tutti gli addetti delle opere gestite nel mondo dalla Congregazione (religiose e laici, lavoratori dipendenti e collaboratori esterni) devono impegnarsi a rispettare nel rapporto con i minori o le persone vulnerabili.

La mancata accettazione del presente Codice o la violazione dello stesso saranno segnalati alla Commissione per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili costituita all'interno della Congregazione medesima, che valuterà le conseguenti misure disciplinari che, nel rispetto della legge del luogo, potranno anche determinare la mancata instaurazione o la cessazione della collaborazione con la Congregazione.

Codice per una prassi corretta

Lo scopo di questo Codice è di accertare la sicurezza dei minori e delle persone vulnerabili, di perfezionare le buone pratiche del personale e assicurare i genitori e i tutori, così come i minori stessi e le persone vulnerabili, dell'impegno costante di attuare una prassi corretta.

Il Codice è centrato sul minore e la persona vulnerabile e sottolinea l'importanza di:

- ascoltare sia personalmente che attraverso una persona delegata, esperta in materia, coloro che hanno subito un abuso, accoglierli e accompagnarli;
- stimarli e rispettarli come individui;
- riconoscere i loro sforzi come i loro successi;
- coinvolgerli nel processo di decisione, ove sia necessario;
- sostenerli ed incoraggiarli.

La vittima va riconosciuta come persona gravemente ferita e ascoltata con empatia, rispettando la sua dignità. Tale priorità è già un primo atto di prevenzione perché solo l'ascolto vero del dolore delle persone che hanno sofferto questo crimine ci apre alla solidarietà e ci interpella a fare tutto il possibile perché l'abuso non si ripeta.

Comportamento generale

- La punizione fisica di minori o adulti vulnerabili non è ammissibile in nessuna circostanza. Non sono mai accettabili, per nessuna ragione, comportamenti quali schiaffi, pizzichi, stratonamenti o scuotimenti.

- L'abuso verbale nei confronti dei minori o delle persone vulnerabili non è mai accettabile, per nessuna ragione, nemmeno a titolo di scherzo o presa in giro. Non possono mai essere pronunciate in presenza di minori o persone vulnerabili parolacce o parole ed espressioni insultanti oppure offensive, sempre ovviamente tenendo conto del contesto e delle modalità della relazione;
- Nel caso sia necessario fare una conversazione sui temi di sessualità con un minore, si deve avere una grande attenzione e delicatezza.
- Non ci si deve appartare con un minore. Quando gli si deve parlare in privato, è doveroso che questo avvenga in un luogo adatto, che non dia nessun motivo di sospetto, normalmente si faccia in un ufficio con la porta a vetro.
- Per quanto riguarda i viaggi con minori si deve osservare molta prudenza. Nessun membro del personale dovrebbe intraprendere un viaggio in pullmino o in automobile, da solo con un minore. Se, in determinate circostanze, è disponibile soltanto un adulto, è bene che ci siano almeno due minori presenti per l'intero viaggio.

In caso di emergenza, dove sia necessario effettuare un viaggio con un solo minore, si deve informare il genitore o il tutore del minore non appena questo sia possibile.

- Ai minori non è consentito lavorare o rimanere in Chiesa, in parrocchia o nella scuola, a meno che non ci siano almeno due adulti presenti.
- Tutti i destinatari dei nostri servizi devono essere trattati con uguale rispetto; il favoritismo non è accettabile.
- Nessun membro del personale può assumere o tollerare un comportamento - verbale, psicologico o fisico - che possa essere inteso come forma di bullismo o di abuso.
- E' consigliabile non passare un tempo troppo prolungato e, in ogni caso sproporzionato in rapporto alle esigenze concrete, con qualsiasi minore o gruppo particolare di minori.
- In nessun caso un membro del personale delle nostre opere dia alcool, tabacco o droghe ai minori.
- Nessun membro del personale incaricato dell'assistenza o di altro lavoro con minori può permettersi di far uso in servizio di alcool, tabacco o droghe.
- Quando si lavora con minori si deve usare un linguaggio adatto all'età. Ugualmente il materiale mediatico (quali telefonini, Internet, video) e le attività proposte devono essere conformi alla loro età. Qualunque materiale sessualmente esplicito o pornografico è assolutamente inaccettabile.

Rispetto all'integrità fisica

- L'integrità fisica dei destinatari delle nostre attività deve essere sempre rispettata.
- Il personale non deve coinvolgersi in nessun contatto fisico inadeguato, comprese le situazioni di gioco fisico grezzo, i rimproveri o gli scherzi grossolani, fare il solletico, fare una lotta giocosa. Ciò non dovrebbe impedire un opportuno contatto nelle situazioni in cui sia necessario far sentire sicurezza e benessere ad un minore, per esempio quando un bambino è in difficoltà.
- Evitare qualunque gesto che possa essere interpretato negativamente: palpazioni, carezze, ecc..

Rispetto per la segretezza

- Il diritto alla privacy dei minori e degli adulti vulnerabili deve essere rispettato sempre.
- Si deve avere una cura particolare per la privacy, quando le persone sono negli spogliatoi, nelle piscine, nelle docce e nella toilette.
- Non si deve scattare alcuna foto mentre le persone sono negli spogliatoi o nei bagni.
- I compiti di natura strettamente personale, per esempio aiutare per andare al bagno, lavare o cambiare i vestiti, non dovrebbero essere effettuati a favore dei minori e degli adulti vulnerabili, se essi stessi possono provvedere personalmente.

Riunioni con minori

- Se la cura pastorale di un minore rende necessario un incontro individuale, tale incontro non dovrebbe mai essere tenuto in un ambiente isolato. I tempi e i luoghi indicati per incontri con minori dovrebbero garantire la trasparenza e la responsabilità degli educatori/trici, per esempio, essi possono essere fatti in sale con una finestra di vetro trasparente, in ambienti in cui altre persone sono presenti, in ambienti con la porta aperta.
- Sia la lunghezza che il numero degli incontri dovrebbero essere limitati.
- I genitori o i tutori dovrebbero essere normalmente informati di tali incontri.
- Si deve evitare in maniera assoluta di inviare o invitare minori nell'abitazione della comunità o di laici/che per compiere particolari servizi o per prendere materiale o per altra ragione.

- Quando è necessaria una visita alla casa di un minore, i parametri professionali devono essere sempre osservati.

Persone con bisogni speciali o abilità diverse

- La persona con bisogni speciali o abilità diverse può dipendere dagli adulti più di altri per la sua età e sicurezza. Per tale motivo sono particolarmente importanti la sensibilità nel trattare con loro e la comunicazione chiara.
- Dove è necessario effettuare compiti di natura personale per una persona con bisogni speciali (abilità diverse), questo dovrebbe essere fatto con la consapevolezza ed il consenso completo dei genitori o dei tutori.
- Nell'eseguire tali mansioni personali di assistenza, si deve manifestare una grande sensibilità e rispetto nei confronti della persona e le mansioni dovrebbero essere intraprese con la massima discrezione.
- Qualunque operazione di cura personale che un minore o un giovane può fare da se stesso non dovrebbe essere intrapresa da un operatore e da un educatore.
- Nel caso di una situazione di emergenza, quando questo tipo di aiuto sia richiesto, i genitori dovrebbero essere correttamente informati non appena sia ragionevolmente possibile.

Minori vulnerabili

- Poiché i minori vulnerabili possono dipendere dagli adulti per la loro cura e sicurezza, più di altri minori, sono di massima importanza la sensibilità verso questi soggetti deboli e la cura di una comunicazione chiara e corretta.
- Il personale dovrebbe essere informato che i minori vulnerabili, con una probabilità maggiore, possono essere vittime del bullismo o venir sottoposti ad altre forme di abuso. Essi possono anche essere meno chiari riguardo ai limiti fisici ed emozionali.
- E' particolarmente importante che i minori vulnerabili siano ascoltati con attenzione, sapendo che possono avere difficoltà ad esprimere le loro preoccupazioni. Non si deve sottovalutare l'importanza di ciò che essi dicono.

Viaggi fuori della sede

- Tutti i viaggi, gite o soggiorni esterni, come pure le feste, devono essere programmati per tempo, curando in maniera adeguata la sicurezza rispetto al trasporto, alle attrezzature, agli ambienti, alle attività ed alle emergenze.

- Si deve avere per tempo il consenso scritto da un genitore (che abbia la patria potestà) o dal tutore specificatamente per ogni viaggio e per le attività connesse.
- Ove possibile, coinvolgere e far partecipare al viaggio il genitore rappresentante di classe o i genitori che si offrono di partecipare alla gita.
- E' necessario mettere a disposizione dei genitori o tutori una copia del programma del viaggio e una copia dei numeri di telefono di contatto.
- Ci deve essere un'assistenza specifica per i ragazzi e per le ragazze.
- Il trasporto di minori o persone vulnerabili con mezzi dell'Istituto o dei suoi addetti è consentito solo se previsto da una norma o dal regolamento dell'opera, in mancanza dev'essere autorizzato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore legale.
- Particolare attenzione dovrebbe essere prestata per accertarsi che la privacy dei minori sia rispettata quando sono in viaggio.
- Si deve provvedere per tempo affinché il pernottamento sia pianificato in maniera conforme ai criteri di sicurezza.
- Le zone di pernottamento per i ragazzi e per le ragazze devono essere separate, con l'assistenza da parte di due adulti dello stesso sesso di coloro che devono assistere.
- In nessun caso un adulto deve dormire in una camera da letto con un minore.

LA CONOSCENZA DI UN CASO REALE O PROBABILE DI ABUSO

Ci sono vari modi in cui un caso di abuso può venire conosciuto:

- ◆ una vittima rivela l'abuso;
- ◆ una terza persona segnala un sospetto abuso di cui è a conoscenza;
- ◆ una persona può mostrare i segni di una ferita fisica di cui non si può dare spiegazione sufficiente;
- ◆ il comportamento disturbato di un minore o adulto vulnerabile può indicare che probabilmente sta subendo qualche forma di abuso.

A fronte di un caso accertato o sospetto di abuso si deve agire nel rispetto dei seguenti criteri su "cosa fare" e "cosa non fare":

Che cosa si deve fare:

- ◆ Stare calmi;
- ◆ ascoltare, comprendere e valutare;
- ◆ dare il tempo necessario alla persona per dire quello che vuole;

- ◆ assicurare e spiegare che è stata una scelta giusta quella di informare circa l'abuso;
- ◆ agire immediatamente in conformità alla procedura che viene offerta da questa politica di tutela dei minori;
- ◆ annotare, appena possibile, letteralmente quello che è stato detto;
- ◆ segnalare il fatto alla Referente locale che informerà immediatamente la Superiore competente e gli altri apicali;
- ◆ conservare copia precisa del rapporto che è stato presentato;
- ◆ è dovere di chiunque lavori con i minori e le persone vulnerabili segnalare la rilevazione di un abuso;
- ◆ tutti i sospetti o le accuse devono essere presi seriamente in considerazione e trattati secondo le procedure previste sia dall'Ordinamento civile che da quello canonico, cooperando con le Autorità competenti nell'ambito delle rispettive competenze;
- ◆ è importante confrontarsi con le Norme delle Chiese particolari relative agli abusi nei confronti dei minori e delle persone vulnerabili ed attenersi ad esse;
- ◆ nelle opere che non sono della Congregazione, se veniamo a conoscenza di un abuso reale o sospetto, abbiamo ugualmente il dovere di essere a conoscenza del corretto comportamento da tenere.

Che cosa non si deve fare:

- ◆ lasciarsi prendere dal panico; reagire in maniera sproporzionata;
- ◆ sondare per ottenere più informazioni. Interrogare la persona che comunica il fatto può infatti condizionare il modo con cui presenterà il racconto dei fatti in un momento successivo;
- ◆ fare presupposti, parafrasare ciò che viene detto e offrire spiegazioni alternative;
- ◆ promettere riservatezza per mantenere i segreti o che tutto andrà bene, potrebbe darsi che non sia affatto così;
- ◆ assumersi il compito di occuparsene in prima persona;
- ◆ formulare osservazioni negative circa il presunto abusatore/trice;
- ◆ commentare con i colleghi ciò che è stato detto;
- ◆ invitare un minore a ripetere inutilmente la storia;
- ◆ Non spetta al personale che riceve la segnalazione decidere se un sospetto o un'accusa siano fondati.

CIRCA LA SEGNALAZIONE DI UN ABUSO ACCERTATO O SOSPETTATO

Non può essere tollerato nessun clima di complice e omertoso silenzio in tema di abuso nei confronti dei minori o persone vulnerabili: chiunque abbia notizia della presunta commissione di abusi di qualsiasi natura nei confronti dei minori o persone vulnerabili che sono utenti di un'attività gestita dalla nostra Congregazione è chiamato a segnalare tempestivamente i fatti di sua conoscenza al Referente locale per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili, il quale a sua volta, in accordo con la Superiora locale e le altre figure di riferimento, attiva la Commissione per la protezione stabilita a livello congregazionale.

La segnalazione può essere formulata in modo nominativo ovvero anonimo o confidenziale secondo le procedure che saranno indicate dalla Commissione della Congregazione per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili.

A fronte della segnalazione, la Commissione fornirà tutte le indicazioni per una corretta gestione del caso, verificando altresì che, oltre a quanto necessario secondo il carisma della Congregazione ai fini della migliore tutela delle persone coinvolte nel caso, siano anche rispettate le prescrizioni previste dalla legislazione del luogo e dal diritto canonico.

Madre Speranza di Gesù Montecchiani eam

Madre Speranza di Gesù Montecchiani
e il Consiglio generale eam